

Norme & Tributi

Il giudice anticipa i criteri delle nuove tutele crescenti

LICENZIAMENTI

Il tribunale di Bari supera il meccanismo automatico di calcolo dell'indennità

Decisione adottata con sentenza della Consulta non ancora pubblicata

Giulia Bifano
Massimiliano Biolchini

Con l'ordinanza 7016 dell'11 ottobre 2018, il tribunale di Bari ha anticipato il deposito della sentenza della Corte costituzionale, annunciata con comunicato del 26 settembre scorso, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 3 del decreto legislativo 23/2015 (tutele crescenti) nella parte in cui prevede, nel caso di licenziamento illegittimo di lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, un'indennità commisurata alla sola anzianità aziendale.

Il caso riguarda un lavoratore,

che, dopo essere stato licenziato al termine di una procedura di mobilità avviata dal datore di lavoro con una comunicazione alle organizzazioni sindacali sprovvista di alcune delle informazioni richieste dalla legge, ha chiesto che venisse accertata la natura illegittima del provvedimento.

Investito della questione, il tribunale barese ha accertato l'illegittimità del licenziamento, confermando l'applicabilità della tutela indennitaria prevista dall'articolo 3 del Dlg 23/2015.

Sorprendentemente, però, nel procedere alla quantificazione dell'indennità spettante al dipendente, il giudice di merito ha ritenuto opportuno offrire un'interpretazione «costituzionalmente orientata» della norma in materia di indennità, che tenesse conto dell'annunciata «contrarietà ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza» del meccanismo che lega la quantificazione dell'indennità di licenziamento illegittimo alla sola anzianità di servizio.

Il ricorrente, assunto da poco

più di un anno e mezzo, si è visto così riconoscere un'indennità ben maggiore di quella prevista dalle tutele crescenti, dato che il datore di lavoro è stato condannato al pagamento in suo favore di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr (invece di quattro o sei).

Nel motivare la quantificazione dell'indennità, il giudice ha dato conto della necessità di valutare, oltre al criterio dell'anzianità di servizio, anche elementi quali «il numero di dipendenti impiegato presso la società, le dimensioni dell'attività economica della stessa e il comportamento e le condizioni delle parti», senza peraltro fornire alcun elemento utile a comprendere il peso di questi ulteriori elementi.

Ciò nonostante le motivazioni della sentenza della Consulta non siano state ad oggi pubblicate e l'articolo 3 del Dlg 23/2015 sia quindi pienamente applicabile nella sua formulazione originaria.

Compiendo un vero e proprio sforzo interpretativo, nella direzione tracciata dal comunicato

della Corte costituzionale, il tribunale di Bari ha dunque anticipato la decisione di incostituzionalità annunciata il 26 settembre.

Un altro importante (e assai discutibile) elemento di attenzione della decisione riguarda l'applicabilità del decreto legge 87/2018 (il cosiddetto decreto dignità). Infatti, nel quantificare l'indennità spettante al dipendente licenziato, oltre a superare lo stringente criterio dell'anzianità di servizio, il tribunale ha applicato il principio «tempus regit actum» in relazione alla data di intimaazione del licenziamento e limitato l'indennità erogabile tra 4 e 24 mensilità, in luogo delle più elevate 6-36 mensilità recentemente introdotte dal decreto dignità.

Alla luce di questa decisione c'è dunque da sperare che la Corte costituzionale (o il legislatore) vorrà fornire elementi di misurazione dei diversi criteri di valutazione adottabili, anziché rimettere alla mera discrezionalità del giudice tale difficile decisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gruppo Iva, il vincolo economico per statuto

PRINCIPI DI DIRITTO

L'associazione che svolge attività commerciale può essere solo controllante

Alessandro Germani

In prossimità della scadenza dell'opzione per il Gruppo Iva prevista per il 15 novembre tornano utili, nelle verifiche che i gruppi stanno ultimando per stabilire la convenienza ad aderire al nuovo istituto, le due risposte fornite ieri dall'agenzia delle Entrate. Il principio n. 4, in particolare, chiarisce che un'associazione che svolge attività commerciale potrà optare come controllante, ma non come controllata. Ma vediamo in dettaglio le risposte.

Il principio di diritto n. 4 verte sulla nozione di vincolo finanziario stabilita dall'articolo 70-ter, comma 1, del Dpr 633/72. Tale vincolo richiama la nozione di controllo interno di diritto contenuta nell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile in virtù della quale esso si estrinseca nel disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Ciò comporta che un soggetto, quale un'associazione - sebbene soggetto passivo Iva per via delle attività commerciali svolte - non potrà mai inquadarsi come controllato all'interno del gruppo Iva, in quanto privo dell'assemblea ordinaria che consente un effettivo esercizio del controllo di diritto citato. Invece, tale soggetto potrà atteggiarsi quale controllante del Gruppo Iva, perché potrà a sua volta esercitare il controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1 sulle partecipate.

Il principio di diritto n. 5 è invece relativo alla nozione di vincolo economico ex articolo 70-ter, comma 2, del Dpr 633/72. Ricordiamo che esso sussiste in presenza di una delle seguenti forme di cooperazione economica:

a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere; b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti; c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Nell'ambito di un gruppo bancario e finanziario che è in procinto di costituire un gruppo Iva sono presenti alcune società i cui oggetti sociali prevedono l'effettuazione di determinate attività. Le stesse sono più ampie rispetto all'attività indicata da ciascuna nel codice Ateco che è quella di holding. In particolare Alfa ha come previsione statutaria la concessione di finanziamenti a favore di altre società del gruppo nonché la direzione e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario di società appartenenti allo stesso gruppo. Beta invece ha come previsione da statuto l'attività di concessione di garanzie reali e personali anche nell'interesse di altre società del gruppo nonché la direzione e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario di società appartenenti allo stesso gruppo. L'oggetto sociale di Gamma, infine, prevede l'assunzione di partecipazioni in società aventi analogo oggetto (compresa l'offerta di servizi alle stesse e la loro direzione) nonché la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi. Tuttavia conta il fatto che da statuto tutte e tre possano svolgere un'attività principale dello stesso genere, indipendentemente dal codice Ateco e dal fatto che al momento quelle attività non siano esercitate. Peraltro, non si può nemmeno escludere che le società svolgano attività complementari o interdipendenti o che avvantaggino, pienamente o sostanzialmente, una o più di esse, integrando le precedenti lettere b) e c).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DENTRO I CODICI

CASSAZIONE

L'assicurazione sulla vita non entra di default nell'eredità

Angelo Busani

Se in un contratto di assicurazione sulla vita sono nominati, quali beneficiari della polizza, gli «eredi legittimi», l'erede testamentario del contraente non ha diritto a riscuotere il provento della polizza alla morte dell'assicurato, pretendendo che la designazione testamentaria superi quella contenuta nella polizza.

Lo decide la Cassazione nell'ordinanza 25635 del 15 ottobre 2018 in cui si specifica che se però il testamento revoca l'indicazione del beneficiario della polizza e indica un nuovo beneficiario, è quest'ultimo l'avente diritto a percepire il provento del contratto di assicurazione.

In sostanza, se nel testamento non si dice nulla in ordine alla polizza e il testatore semplicemente nomina i propri eredi, questa designazione non vale ad abolire la designazione del beneficiario della polizza contenuta nel contratto di assicurazione. Non si può interpretare la nomina di un erede testamentario come implicita revoca della designazione del beneficiario di una polizza as-

sicurativa, stipulata dal testatore, nella quale questi abbia indicato come beneficiari i suoi eredi legittimi.

Infatti, la polizza assicurativa è un contratto dal quale deriva il diritto del beneficiario al pagamento di una indennità. La designazione del beneficiario può essere compiuta nell'ambito dello stesso contratto di assicurazione (in sede di sua stipula o di sua modifica) o con un successivo testamento; nelle stesse forme, la designazione può essere revocata.

Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario acquista un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto di assicurazione e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto che contrae la polizza. La designazione del beneficiario del contratto di assicurazione, mediante il riferimento alla categoria

degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, poiché si tratta di una semplice indicazione del criterio per l'individuazione dei beneficiari medesimi.



Sentenza. Conta cosa c'è scritto nel contratto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVVOCATI E CONTRATTI

Ok alla risoluzione anticipata della consulenza legale

Patrizia Maciocchi

La previsione di un termine di durata del rapporto con il consulente legale non impedisce all'ente di recedere dal contratto unilateralmente. La Corte di cassazione, con la sentenza 25668 depositata ieri, respinge il ricorso dell'avvocato secondo il quale la previsione di una scadenza temporale avrebbe blindato il suo contratto di consulenza e assistenza legale con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente fino al termine indicato, pena la condanna dell'ente regionale al mancato guadagno. Ma per la Cassazione non è così.

L'Arpa aveva fatto una marcia indietro, giustificata dall'approvazione di una legge regionale che le imponeva di avvalersi dell'avvocatura regionale. Per l'avvocato però l'obbligo del legale regionale poteva sussistere solo limitatamente alla consulenza ma non per la rappresentanza in giudizio. In ogni caso, aveva sottolineato il ricorrente, la legge regionale

non poteva essere considerata una giusta causa, anche perché la sua approvazione era già nota quando "l'accordo" era stato sottoscritto dalla parti.

La Suprema corte spiega che il termine ha il solo scopo di assicurare al cliente che il prestatore d'opera sia vincolato per un periodo nei suoi confronti: si riferisce dunque all'ordinario rapporto e non alla sua risoluzione. I giudici chiariscono che, soprattutto, in caso di «rapporti professionali di rilievo, redatti da soggetti molto qualificati con contratti sottoposti a trattativa», la rinuncia al recesso si deve esprimere contrattualmente mentre non è consentita un'espansione per implicito della clausola di durata, così penalizzante per il cliente.

In conclusione, l'intenzione di non recedere prima della dead line deve essere esplicitamente indicata nell'«atto». Diversamente c'è un via libera allo scioglimento in anticipo rispetto a quanto previsto.

IL RECESSO UNILATERALE
La durata indicata nel contratto tra avvocato ed ente non impedisce il recesso unilaterale dell'ente pubblico, a meno che il divieto non sia espressamente previsto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ACCORDO CON LE ENTRATE

Pirelli firma il patent box Beneficio per 54 milioni in 3 anni

Pirelli ha sottoscritto ieri l'accordo preventivo con l'agenzia delle Entrate italiana per l'accesso all'agevolazione fiscale del patent box, per gli anni di imposta 2015-2019.

«Il beneficio fiscale - si legge in una nota - stimato per il triennio 2015-2017 è pari a circa 54 milioni e sarà contabilizzato nel bilancio dell'anno in corso che terrà anche conto della quantificazione, in corso di determinazione, del beneficio per l'esercizio 2018».

A questo proposito, il Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, proporrà al cda, convocato al prossimo 14 novembre per esaminare il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018, «di destinare tali risorse all'ulteriore focalizzazione sul segmento High Value attraverso una più rapida riduzione del segmento standard e dei costi correlati».

La quantificazione del beneficio relativo all'anno 2019 sarà, invece, fatto in sede di predisposizione del relativo bilancio di esercizio.

Il tax rate consolidato medio atteso per il periodo 2018-2020 si attesta in un range tra 26% e 28% in linea con il tax rate medio consolidato relativo all'arco di piano industriale 2017-2020, presentato in sede di ipo e allora stimato inferiore al 30 per cento.

Tra gli ultimi a siglare accordi con il fisco, prima di Pirelli, ricordiamo a luglio scorso, quello con Findus con un beneficio fiscale complessivo di circa 22 milioni di euro: una stima fatta in base ai risultati approvati per il 2015-2016 e sulle previsioni del triennio 2017-2019.

A settembre scorso intesa sul patent box raggiunta anche per Ferrari. In questo caso il beneficio fiscale - come comunicato dalla stessa società - stimato per il triennio 2015-2017 tocca quota 139 milioni di euro, interamente riportati nei risultati del terzo trimestre 2018 del gruppo, come rettifica sulle imposte sul reddito per gli anni precedenti.

- P. Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

ACCADUEO H₂O - BOLOGNA FIERE 17/19 Ottobre 2018

Mostra internazionale delle Tecnologie per il Trattamento e la Distribuzione dell'Acqua Potabile e il Trattamento delle Acque Reflue

Apri a Bologna ACCADUEO 2018, Mostra Internazionale dell'Acqua

Innovazione, digitalizzazione, manutenzione e gestione delle reti, le best practice di industria e utilities

Il tema dell'acqua è il filo conduttore di ACCADUEO. Organizzata da BolognaFiere la manifestazione, leader a livello europeo, offre un'ampia panoramica delle più innovative soluzioni tecnologiche per il trattamento, la distribuzione e la sostenibilità. Sinonimo di innovazione, come nelle precedenti edizioni dà ampio spazio alle novità proposte dalle aziende produttrici di componenti e apparecchiature nella H₂O Award - Vetrina dell'Innovazione, la mostra delle migliori invenzioni e innovazioni funzionali nei campi delle applicazioni software e servizi, delle condotte, della strumentazione e di pompe, macchinari e impiantistica. Sono 94 le novità presentate dalle aziende espositrici che rappresentano il biglietto da visita della 14ª edizione di ACCADUEO, un palcoscenico dedicato a valorizzare l'innovazione tecnologica.



MADDALENA: vocazione per la precisione

Tra le più importanti realtà internazionali nel settore degli strumenti di misura dell'acqua, Maddalena nasce nel 1919 da un'intuizione dell'avvocato Giacomo Maddalena. Ancora di proprietà della famiglia Maddalena, nel 2019 si festeggerà l'importante traguardo dei 100 anni di attività. Un'azienda di successo ottenuto dalla continua capacità di innovare, dalla costante crescita della struttura aziendale e da un'offerta di contatori per grosse utenze e per uso domestico in grado di soddisfare le esigenze delle principali utilities in

tutto il mondo. La gamma spazia dai contatori per acqua potabile e per irrigazione ai misuratori di energia termica. Lo stabilimento di Povoletto a Udine, inaugurato nel 1982, realizza e verifica oltre 3 milioni di strumenti all'anno, in gran parte destinati al mercato estero. La struttura ampliata nel 2018, con i suoi 15.000 m², è l'impianto industriale per contatori d'acqua con la maggior capacità produttiva d'Europa oltre che un esempio di stabilimento all'avanguardia per efficienza e sostenibilità am-

biennale. Maddalena è inoltre la prima azienda italiana del settore che dispone di un laboratorio di taratura per contatori d'acqua accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e può contare su un settore R&D premiato per le soluzioni nel campo della connettività e dello smart metering, la trasmissione radio a distanza dei dati di consumo. Affidabilità, flessibilità, attenzione per la qualità, disponibilità a soddisfare rapidamente ogni richiesta dei clienti sono i punti di forza che fanno di Maddalena l'azienda di rife-



Maddalena. Sede stabilimento

ramento per le utilities che ricercano a livello di precisione e la massima attenzione per il

futuro della misurazione. www.maddalena.it
H₂O Pad. 21 stand B/20 - C/19

GRUPPO ATURIA amplia la gamma di pompe verticali ad alta portata

GRUPPO ATURIA è storicamente presente da oltre 100 anni nel settore delle pompe centrifughe grazie all'integrazione di cinque famosi costruttori italiani per applicazioni in diversi settori.

Sfruttando la pluriennale esperienza di Marelli Pompe nelle stazioni di pompaggio per bonifiche, di irrigazione ed acquedottistiche Gruppo Aturia ha recentemente ampliato la gamma di pompe verticali semi-assiali ad alta portata sviluppando, per un progetto nella Repubblica del Sudan, 32 pompe verticali semi-assiali a linea d'asse modello PAG 10005 con portata 3,2 m³/s, prevalenza 17,2 m e motore da 900 kW.

GRUPPO ATURIA ha inoltre provveduto all'ampliamento della Sala Prove riservato al collaudo delle pompe di grandi portate. La nuova Sala Prove così ampliata, è oggi in grado di collaudare, nel pieno rispet-



Gruppo Aturia, pompa PAG 10005 durante la fase di collaudo

to delle norme ISO 9906, pompe con portata fino a 20.000 m³/h (7 m³/s) alla velocità contrattuale, con alimentazione da inverter della potenza massima di 1,5 MW con tensioni da 220 V fino a 6000 V.

Piazza Aturia, 9
20060 - Gessate (MI) - ITALY
www.gruppoaturia.com
export@gruppoaturia.com
H₂O Pad. 21 stand C/14

Gruppo Aturia



UTILITEAM Consulenza per le Public Utilities

Società di consulenza divenuta punto di riferimento per le imprese che operano nei settori regolati da ARERA, Utiliteam ha fatto di conoscenza ed esperienza il principale elemento distintivo che le ha consentito, quando l'Autorità ha acquisito la competenza del settore idrico, di presentarsi agli operatori

dell'acqua spiegando quanto sia sfidante la regolazione, con effetti su tutti i profili della vita societaria. È emblematico il caso della RQTI (la delibera del 27 dicembre 2017 si applica già dal

1° gennaio 2018); essa impone la definizione di una strategia, un piano di interventi per la qualità tecnica e l'adozione di un sistema di gestione dei dati di qualità tecnica per rispondere agli obblighi di registrazione e tenere sotto controllo i macro indicatori. www.utiliteam.it
H₂O Pad. 21 stand B/85



ISOIL INDUSTRIA: "le soluzioni che contano" per il controllo dei processi industriali

Presente sul mercato nazionale e internazionale da 60 anni, Isoil Industria realizza "Le soluzioni che contano" in molti settori industriali attraverso prodotti e servizi innovativi e con la divisione Isocontrol si occupa del ciclo integrato delle acque.

Alla vasta gamma per la misura di portata in condotte in pressione ISOMAG® misuratori elettromagnetici e ISOFILUX™ misuratori ultrasuoni, alimentati a rete o a batteria e disponibili anche con certificazione MID, si affiancano le misure di portata per canali a pelo libero irrigui o fognari, con soluzioni a contatto o radar.

Soluzioni complete per la misura di livello, pressione e monitoraggio in linea della qualità



Isoil Industria. Sede operativa

delle acque, completano il portafoglio prodotti. I servizi sono un altro punto di forza di Isoil Industria e spaziano dall'efficiamento delle reti idriche, alle campagne di misura per ricerca perdite o acque parassite, fino alla fornitura in cloud o in licenza della

piattaforma web ISODM (DSS) per la gestione, analisi dati, monitoraggio allarmi e supporto alle decisioni.

Presso il centro di produzione è installata la più grande linea di taratura in Italia, certificata da ACCREDIA ISO17025, per portate fino a 4.000 dm³/s. La divisione LIBRA - laboratorio di taratura accreditato LAT N°238 - può tarare misuratori di portata meccanici, massici, ultrasuoni ed elettromagnetici con portate comprese da 0,0036 dm³/s a 4.000 dm³/s e diametri da DN3 fino a DN3000. Isoil Industria è sponsor principale del convegno Water Ideas 2018.

www.isoil.com
H₂O Pad. 21 stand A56-B57

© RIPRODUZIONE RISERVATA